

Magazine Ius dictum

Novità dalle Aule di Giustizia

Notiziario telematico di Studio

curato dall' Avv. Veronica Morlacchi



Sommario

Obblighi di buona fede anche per la Pubblica Amministrazione: responsabilità da c.d. contatto sociale pag.2

Violazione del diritto all'oblio sul web: risarcimento dei danni pag.3

Invasione di corsia: per superare la presunzione di corresponsabilità, il conducente che l'ha subita deve comunque provare la sua prudenza pag.4

Cliente cade sul pavimento bagnato del supermercato: il Direttore è responsabile per la violazione delle norme antinfortunistiche anche verso i terzi pag.5

Responsabilità nell'incidente del conducente fermatosi allo stop, da cui riparte troppo repentinamente pag.6

Condanna per chi abusa del processo pag.7

Le ultime dal mondo della mediazione e degli altri metodi ADR: è conforme a Costituzione l'obbligo di esperire la negoziazione assistita nelle controversie di risarcimento da circolazione stradale pag.8



Studio legale
Avv. Veronica Morlacchi

Via I Maggio n.5
21052 Busto Arsizio (VA)
tel./fax 0331/622235

avv.vmorlacchi@gmail.com

www.studioavvmorlacchi.it

Obblighi di buona fede anche per la Pubblica Amministrazione: responsabilità da c.d. contatto sociale



Riconosciuta la responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato della Pubblica Amministrazione per violazione degli obblighi di buona fede, protezione e informazione previsti agli articoli 1175 e 1375 cod.civ.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n.14188 del 12 luglio 2016, all'esito di un giudizio iniziato da un'azienda contro il Ministero della Difesa e altri soggetti pubblici, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata approvazione di un contratto di appalto di servizi. Dalla mancata approvazione del contratto da parte della stazione appaltante per causa a lei imputabile era, infatti, discesa l'inefficacia del contratto e, conseguentemente, importanti danni a carico dell'Impresa vincitrice dell'appalto che, in buona fede, aveva fatto conto sulla validità ed efficacia del contratto.

La Cassazione ricorda che, nel caso di specie, ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale con la P.A., ex art.19 RD 2440/1923, non è sufficiente l'aggiudicazione della gara nè la formale stipula del contratto, essendo necessaria l'approvazione ministeriale dello stesso. Il comportamento illecito tenuto dalla P.A., che non ha proceduto all'approvazione del contratto, va considerato, dunque, come responsabilità precontrattuale.

La Cassazione - ed è questo il punto nodale - definisce tale responsabilità precontrattuale della PA come responsabilità "da contatto sociale qualificato" e la qualifica come una forma di responsabilità contrattuale, applicando la relativa disciplina. La Cassazione, dunque, riconosce ancora una volta - come già fatto in passato in altri campi (in tema di responsabilità in ambito scolastico, sanitario, bancario o già di Enti pubblici all'interno di procedimenti amministrativi) una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. I Supremi Giudici affermano che tale forma di responsabilità nasce "per effetto del rapporto che si viene a creare tra le parti e del conseguente affidamento che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nella correttezza e nella professionalità dell'altra", da cui si generano, pur in assenza di un contratto, obblighi reciproci di protezione e, nel caso di loro violazione, obblighi risarcitori.



Violazione del diritto all'oblio sul web: risarcimento dei danni

Confermata dalla Corte di Cassazione la condanna al risarcimento dei danni per l'illecito trattamento dei dati personali, a carico del Direttore responsabile e dell'Editore di un giornale telematico, che avevano mantenuto, a distanza di tempo dai fatti, il diretto e immediato accesso ad un servizio giornalistico relativo ad una vicenda giudiziaria penale che aveva interessato i ricorrenti anni prima. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 giugno 2016, n.13161, all'esito di un giudizio avviato da un ristoratore che chiedeva, innanzitutto, la rimozione delle pagine web contenenti un articolo che riteneva di pregiudizio alla reputazione personale sua e professionale del suo locale, a tutela del diritto all'oblio, ossia a non vedere esposta a tempo indeterminato la sua reputazione anche quando, dato il passare del tempo, non vi era più alcun interesse pubblico alla notizia. Il ristoratore chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo del giornale web, che non si era preoccupato per tempo di rimuovere la notizia, così compiendo un trattamento illecito dei suoi dati. Nelle more del giudizio, la testata giornalistica, a seguito di un accordo, cancellava l'indicizzazione dell'articolo, mentre residuava la domanda risarcitoria, il cui accoglimento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza. La Corte afferma che correttamente era stato ritenuto sussistere un illecito trattamento di dati personali, *“ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione dell'articolo di cronacanè nella conservazione e archiviazione informatica di esso ... ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato e della sua diffusione sul Web”*. Ciò, secondo la Cassazione, era avvenuto in violazione della normativa sul trattamento dei dati in ambito giornalistico integrata e modificata dalle disposizioni del codice di deontologia professionale. La Corte richiama il principio della necessità di una valutazione bilanciata del diritto di cronaca con i diritti fondamentali della persona, tra cui quello alla riservatezza e ricorda le pronunce della Corte di Giustizia Europea sul diritto all'oblio e le linee guida delle Autorità garanti in materia. La sentenza, come delle volte accade, sta suscitando varie discussioni.

Invasione di corsia: per superare la presunzione di corresponsabilità, il conducente che l'ha subita deve comunque provare la sua prudenza



Nel caso in cui si subisca un incidente stradale, per poter vedere esclusa completamente una qualsiasi forma di responsabilità - o meglio corresponsabilità propria - occorre dare la prova di essersi attenuti alle regole di prudenza, quand'anche la responsabilità sia con evidenza da imputarsi all'altro conducente.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.13271 depositata il 28 giugno 2016, all'esito di un giudizio iniziato da uno sfortunato motociclista, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente con un caravan, che, invadendo la corsia di marcia opposta, in corrispondenza di una curva, lo faceva cadere, causandogli lesioni gravi.

Il Tribunale di primo grado aveva addebitato la responsabilità per 2/3 a carico dell'autista del caravan e per 1/3 al motociclista. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza, ma il motociclista è ricorso in Cassazione, ritenendo che i Giudici di merito avessero commesso un errore nel non avere addebitato in via esclusiva la responsabilità all'autista del caravan che aveva invaso la corsia. I Supremi Giudici, tuttavia, hanno confermato che la responsabilità andava ripartita tra i due, nelle misure di 2/3 e 1/3. Hanno, infatti, ritenuto che il principio cui fare riferimento è quello in forza del quale, in tema di responsabilità derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non si può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altra parte dall'art.2054, co.2 codice civile, ma si deve verificare comunque in concreto se anche l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta. Secondo la Cassazione *"in definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità perfino ove prevalente dell'altra parte, è tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per veder esclusa attraverso un accertamento in concreto una sua corresponsabilità nel verificarsi del danno."*

Cliente cade sul pavimento bagnato del supermercato: il Direttore è responsabile per la violazione delle norme antinfortunistiche anche verso i terzi



Con la sentenza depositata il 21 luglio 2016, n. 31521 la Corte di Cassazione penale ha riconosciuto la responsabilità penale del Direttore di un supermercato, per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, in relazione ad un infortunio accaduto ad un cliente del supermercato scivolato sul pavimento bagnato.


Al Direttore del supermercato, in particolare, era stato rimproverato di non avere segnalato all'interno del supermercato che una parte non visibile di pavimentazione era bagnata, con la conseguenza che un cliente era scivolato e caduto a terra, riportando danni alla persona. Il Direttore veniva, così, rinviato a giudizio, imputato di lesioni personali colpose per la mancata segnalazione, a causa di colpa, imprudenza, negligenza, imperizia ed in violazione del d.lgs.81/2008, che detta norme in materia di infortuni sul lavoro.

Il Giudice di pace in primo grado aveva ritenuto non ricorrere la violazione delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro ed aveva, pertanto, dichiarato estinto il reato, essendo nel frattempo intervenuta la remissione di querela da parte del danneggiato.

La Corte di Cassazione è, invece, di diverso avviso. Afferma, infatti, che le norme in materia di tutela degli infortuni sul lavoro si applicano non solo ai lavoratori, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro con l'imprenditore.

Dunque, nel caso di infortunio accaduto in un luogo di lavoro, nel caso di violazione delle norme antinfortunistiche, si dovrà riconoscere la responsabilità per l'incidente occorso del titolare o, comunque, del responsabile (nel caso di specie il Direttore del supermercato), sia che tale infortunio riguardi un dipendente sia un terzo che frequenti l'ambiente e sarà configurabile la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

Responsabilità nell'incidente del conducente fermatosi allo stop, da cui riparte troppo repentinamente



Il conducente di un'autovettura (che, nel caso che si commenta, ha subito danni materiali a causa dello scontro con un'altra autovettura), pur essendosi fermato tempestivamente allo STOP, è responsabile dell'incidente causato per lo scontro con l'auto proveniente dall'altra direzione, se abbandona troppo repentinamente l'incrocio senza osservare le regole di prudenza.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. III civile, con la sentenza depositata il 14 luglio 2016, n.14369, che ha confermato le precedenti pronunce dei Giudici di merito. In particolare, in primo e secondo grado era stato ritenuto che la responsabilità dell'incidente sottoposto all'esame dell'Autorità Giudiziaria andasse imputata in via esclusiva al conducente dell'autovettura che, pur avendo osservato regolarmente il segnale di STOP, aveva poi abbandonato troppo repentinamente la posizione di fermata. La Corte di Cassazione ha ritenuto che correttamente era stato ritenuto che in tal modo egli aveva violato le regole di prudenza che presidiano, in generale, la circolazione stradale, tanto è vero che non si era accorto del sopraggiungere dell'altra autovettura nella direzione opposta da una strada rettilinea, con cui si era andato a scontrare.

E' stata, così, ritenuta superata la presunzione di concorso di responsabilità dei conducenti nel caso di scontro tra i veicoli, sancita dall'art.2054, comma 2 cod.civ., poichè è stata esclusa in concreto la responsabilità dell'altro conducente sulla base dei danni materiali riscontrati, della modestia della frenata e dello stato dei luoghi con incrocio rettilineo. La Cassazione, dunque, ha confermato la correttezza sia dell'accertamento della condotta colposa del conducente uscito repentinamente dallo STOP sia dell'imputazione esclusiva a lui della responsabilità del sinistro. Attenzione, dunque, anche quando si riparte dallo STOP.



Condanna per chi abusa del processo

c.p.c. art. 96. Responsabilità aggravata.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Rischia la condanna al pagamento di una sanzione processuale pecuniaria, anche su iniziativa d'ufficio del Giudice, la parte che abusa del processo, facendone un uso contrario alle regole di correttezza e buona fede. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza del 21 luglio 2016, n.15017.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte è quello di un soggetto che aveva proposto appello, contro una sentenza del Tribunale, contestando che il Giudice di primo grado aveva violato un principio processuale (la c.d. corrispondenza tra chiesto e pronunciato), poichè nella sentenza di primo grado aveva accolto la domanda formulata da chi aveva agito in giudizio per un effetto minore rispetto a quello domandato.

La prospettazione di questo asserito vizio della sentenza da parte del ricorrente, che ne ha fatto motivo di impugnazione, è stata ritenuta avere effetti unicamente dilatori, rappresentando un uso pretestuoso e strumentale del diritto di impugnazione riconosciuto nel nostro ordinamento.

I Giudici hanno ritenuto che la proposizione dell'impugnazione - per un vizio davvero inconsistente - aveva avuto il solo scopo di prolungare il giudizio, per evitare che la sentenza diventasse definitiva, senza, tuttavia, che vi fosse alcuna ragione giuridica plausibile.

Con tale atteggiamento pretestuoso, il ricorrente ha tenuto una condotta caratterizzata da colpa grave nell'agire in giudizio, violando così il principio costituzionale del dovere di solidarietà sociale.

Il Giudice, dunque, anche senza domanda di parte, ritenuta la sussistenza del comportamento gravemente colposo del soggetto che ha pretestuosamente agito (o resistito) in giudizio, lo può condannare, a norma dell'art.96, comma 3 codice procedura civile, al pagamento di una somma, che rappresenta una vera e propria sanzione processuale per l'abuso del processo.

Le ultime dal mondo della mediazione e degli altri ADR

E' conforme a Costituzione l'obbligo di esperire la negoziazione assistita nelle controversie di risarcimento da circolazione stradale

Un soggetto danneggiato in occasione di un incidente stradale, iniziava un procedimento giudiziario contro l'Assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni, senza esperire preventivamente il procedimento di negoziazione assistita mediante il proprio legale volto a tentare di raggiungere una risoluzione stragiudiziale della controversia, prescritto quale "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" dall'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014. Il Giudice adito riteneva potesse ipotizzarsi che tale disposizione - introducendo una ulteriore "condizione di procedibilità", in tema di azioni risarcitorie del danno da circolazione di autoveicoli - sarebbe "del tutto irragionevole oltre che inutile" ed avrebbe "il solo fine di rinviare sine die l'inizio del contenzioso", con ciò, appunto, violando gli artt. 3 e 24 Cost. Il Giudice, decideva, così, di rimettere la questione se la norma è conforme a Costituzione oppure no avanti alla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n.162 del 7 luglio 2016, con cui ha ritenuto infondato il dubbio del Giudice remittente ed ha affermato che la previsione della negoziazione assistita obbligatoria è conforme a Costituzione. La Corte ha escluso che la negoziazione assistita sia un "inutile doppione" della cosiddetta "messa in mora" di cui agli artt. 145, 148 e 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e che, di conseguenza, essa irragionevolmente arrechi un vulnus al diritto di difesa.

Infatti, la finalità della negoziazione assistita è quella di disegnare un procedimento che precede, ed è volto anche ad evitare, l'accesso al giudice, attraverso "un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo". In ciò perfettamente conforme alla Costituzione.

LA NORMA

ART.3 DL 12/09/2014, n. 132 conv. in L 10/11/2014 n.162

"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale."





Mi occupo principalmente di diritto civile, in particolare diritto della responsabilità civile, diritto di famiglia e delle persone, contrattualistica e diritto immobiliare.

Sono, altresì, iscritta nell'Elenco dei mediatori civili e commerciali professionisti presso un Organismo di mediazione accreditato al Ministero della Giustizia.

Per tale ragione, questo periodico magazine del mio Studio, contiene curiosità provenienti dalle Aule di Giustizia attinenti a queste materie, con lo scopo di aggiornare sulle più recenti pronunce giurisprudenziali in tali settori.



**Studio legale
Avv. Veronica Morlacchi**

**Via I Maggio n.5
21052- Busto Arsizio (VA)
tel./fax 0331/622235**

avv.vmorlacchi@gmail.com

www.studioavvmorlacchi.it

AVVERTENZA. IL PRESENTE NOTIZIARIO CONTIENE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE. NON SOSTITUISCENATURALMENTEL'ESAMEDELLESINGOLEFATTISPECIEELANECCESSITÀ DI UN' ATTIVITÀ PROFESSIONALE QUALIFICATA SPECIFICA PER OGNI SITUAZIONE.